



Tribunale di Roma

Liquidazione controllata: Sovraindebitamento CCII (21/2023)

Giudice Delegato: Dott. Francesco Cottone

Liquidatore: Avv. Carlo Carbone

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione

Domande tardive

Procedura: 00 - Sovraindebitamento CCII

Surroghe incluse: NO

Int. Post-Fall inclusi: NO

Ordinamento: Cronologico

Domande: Tardive

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 Sovraindebitamento CCII
Prospetto sintetico

Tribunale ordinario di Roma - G.D. : Dott. Francesco Cottone - Liquidatore: Avv. Carlo Carbone - Liquidazione controllata: Sovraindebitamento CCII (21/2023)

Categoria	Proposta del Liquid	Decisione presa	Descrizione privilegio
Prededuzioni	0,00	0,00	
Ipotecari	0,00	0,00	
Pignorati	0,00	0,00	
Privilegiati NO grado	0,00	0,00	
Chirografari	0,00	0,00	
Totale	0,00	0,00	
Esclusi	9.317,13	9.317,13	

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - 00 Sovraindebitamento CCII

Tribunale ordinario di Roma - G.D. : Dott. Francesco Cottone - Liquidazione controllata: Sovraindebitamento CCII (21/2023)
 Liquidatore: Avv. Carlo Carbone

	Massa - Cron Data domanda data formazione SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL LIQUIDATORE			CREDITO AMMESSO		
			Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
1	00-00007 08/03/2024	CHERRY BANK SPA Via Benedetto Croce 40 00144 Roma	0,00	9.317,13	0,00	0,00	9.317,13	0,00	0,00	9.317,13
PEC Creditore: francescocurti@ordineavvocatiroma.org PEC Domiciliatario: Codice fiscale creditore: 04147080289			Il Liquidatore propone l'ammissione: si dà atto che la domanda di insinuazione al passivo deve qualificarsi tardiva in quanto trasmessa mezzo pec in data 08/03/2024 e, quindi, oltre il termine fissato dall'art. 270 II comma lett. d) CCII di sessanta giorni dalla sentenza di apertura del presente procedimento pubblicata in data 17/11/2023 ed anche della comunicazione avvenuta mezzo pec in data 11/12/2023 all'indirizzo: comunicazioni@pec.cherry106.it. Ai sensi dell'art. 273 VII comma CCII la domanda tardiva deve ritenersi ammissibile solo ove l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmessa al liquidatore entro sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Nella specie, l'Istante nulla deduce sul punto, pertanto il Liquidatore propone che la domanda sia dichiarata inammissibile in assenza della prova richiesta dal citato art. 273 VII comma CCII. In ogni caso, nel merito, il Liquidatore propone l'esclusione del credito richiesto perché non sussiste prova della legittimazione ad agire del preteso creditore Istante laddove nel contratto di cessione dei crediti in blocco non appare immediatamente individuabile la odierna posizione e, d'altra parte, non sussiste la prova dell'avvenuta comunicazione al debitore ceduto, anche eventualmente nelle forme come previste dalla normativa sulla cartolarizzazione dei crediti; non sussiste prova dell'esistenza del contratto di finanziamento, cui si accenna, completo delle formalità ai fini dell'opponibilità alla procedura; non sussiste prova del credito.			Il Liquidatore dà atto che la domanda di insinuazione al passivo deve qualificarsi tardiva in quanto trasmessa mezzo pec in data 08/03/2024 e, quindi, oltre il termine fissato dall'art. 270, II comma, lett. d) CCII di sessanta giorni dalla sentenza di apertura del presente procedimento, pubblicata in data 17/11/2023, ed anche della comunicazione avvenuta mezzo pec in data 11/12/2023 all'indirizzo: comunicazioni@pec.cherry106.it. Ai sensi dell'art. 273, VII comma, CCII la domanda tardiva deve ritenersi ammissibile solo ove l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmessa al liquidatore entro sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Nella specie, la Cherry Bank spa nulla ha dedotto sul punto, neppure entro il termine concesso per le osservazioni al progetto di stato passivo comunicato mezzo pec in data 30/05/2024; pertanto, il Liquidatore propone al giudice delegato ai sensi dell'art. 273, VII comma, II cpv CCII che la domanda sia dichiarata inammissibile in assenza della prova richiesta dal citato art. 273, VII comma, I cpv CCII. In ogni caso, nel merito, il Liquidatore dispone l'esclusione del credito richiesto perché non sussiste prova della legittimazione ad agire del preteso creditore Istante laddove nel contratto di cessione dei crediti in blocco non appare immediatamente individuabile la odierna posizione e, d'altra parte, non sussiste la prova dell'avvenuta comunicazione al debitore ceduto, anche eventualmente nelle forme previste dalla normativa sulla cartolarizzazione dei crediti. Inoltre, non sussiste prova dell'esistenza del contratto di finanziamento, cui si accenna nella domanda di insinuazione al passivo, completo delle formalità ai fini dell'opponibilità alla procedura, ed al pari non sussiste prova del credito".				
Tot. cron: 1			0,00	9.317,13	0,00	0,00	9.317,13	0,00	0,00	9.317,13